



COMUNE DI POVEGLIANO

Provincia Di Treviso

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA “NUOVA IMU”

(approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 09/06/2020)

Divenuto esecutivo il 27/06/2020

ENTRA IN VIGORE DAL 01/01/2020

INDICE

TITOLO I - PRESUPPOSTO, SOGGETTI ED OGGETTO DELL'IMPOSTA

Articolo 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Articolo 2 - SOGGETTO ATTIVO

Articolo 3 - PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

Articolo 4 - SOGGETTI PASSIVI

TITOLO II- DEFINIZIONI E BASE IMPONIBILE DEL'IMPOSTA

Articolo 5 - DEFINIZIONE DI IMMOBILI ASSOGGETTATI ALL'IMPOSTA

Articolo 6 - FABBRICATI ASSIMILIATI ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE

Articolo 7 - BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI E DEI TERRENI AGRICOLI

Articolo 8 - VALORE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI

Articolo 9 - RIDUZIONI DELLA BASE IMPONIBILE

Articolo 10 - REQUISITI DI FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI

TITOLO III - ESENZIONI E RIDUZIONI

Articolo 11 - ESENZIONI PER I TERRENI AGRICOLI

Articolo 12 - ESENZIONI DI ALTRI IMMOBILI

Articolo 13 - RIDUZIONI PER IMMOBILI LOCATI A CANONE CONCORDATO

TITOLO IV - VERSAMENTI, DICHIARAZIONI, ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE, RIMBORSI E CONTENZIOSO

Articolo 14 - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE

Articolo 15 - DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE

Articolo 16 - QUOTA RISERVATA ALLO STATO

Articolo 17 - VERSAMENTO

Articolo 18 - DICHIARAZIONE IMU

Articolo 19 - FUNZIONARIO RESPONSABILE IMU

Articolo 20 - POTERI DEL COMUNE

Articolo 21 - ATTIVITÀ DI CONTROLLO E ACCERTAMENTO

Articolo 22 - SANZIONI E INTERESSI

Articolo 23 - RISCOSSIONE COATTIVA

Articolo 24 - CONTENZIOSO

Articolo 25 - RIMBORSI E COMPENSAZIONI

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 26 - ENTRATA IN VIGORE, ABROGAZIONI E CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO

TITOLO VI - ALLEGATI

TABELLA A - CALCOLO DELLA BASE IMPONIBILE: I MOLTIPLICATORI

TABELLA B - ALIQUOTE DI BASE E DETRAZIONI

TITOLO I - PRESUPPOSTO, SOGGETTI ED OGGETTO DELL'IMPOSTA

Articolo 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Le disposizioni del presente Regolamento regolano l'applicazione nel Comune di Povegliano dell'Imposta Municipale Propria, istituita e disciplinata dall'articolo 1 commi dal 738 al 783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020).
2. Le disposizioni del presente Regolamento disciplinano in particolare condizioni, modalità ed adempimenti amministrativi per l'applicazione dell'imposta e sono adottate nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
3. Per quanto non previsto e disciplinato dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 2 - SOGGETTO ATTIVO

1. L'imposta è applicata e riscossa dal Comune di Povegliano nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili ad imposizione.
2. L'imposta non si applica agli immobili di cui il Comune è proprietario ovvero titolare di altro diritto reale di godimento quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul proprio territorio.
3. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, si considera soggetto attivo il comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce.

Articolo 3 - PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Presupposto dell'imposta municipale propria è il possesso di immobili quali fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli anche incolti, siti nel territorio del Comune di Povegliano, ad esclusione di quelli espressamente indicati dalle normative vigenti, nonché dal presente Regolamento.
2. Il possesso dell'abitazione principale o unità immobiliari a questa assimilate, come definite dai successivi articoli 5 e 6, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

Articolo 4 - SOGGETTI PASSIVI

1. I soggetti passivi dell'imposta sono i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare di diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività.
2. È soggetto passivo dell'imposta il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli. Nel caso in cui non ci siano figli soggetto passivo è il proprietario dell'immobile; in presenza di più soggetti passivi si rinvia al successivo comma 7 del presente articolo.
3. Nel caso di concessione di aree demaniali, il soggetto passivo è il concessionario.

4. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, il soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
5. Il coniuge superstite, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 540 del Codice Civile - Libro II delle Successioni, anche quando concorra con altri chiamati, è tenuto al pagamento dell'imposta, ove dovuta, in quanto gli è riservato il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e relative pertinenze, se di proprietà del defunto o comune.
6. Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, (ex articolo 69 - comma 1 lettera a), del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonché per gli immobili del condominio, il versamento della nuova IMU è effettuato da chi amministra il bene.
7. In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni.

TITOLO II- DEFINIZIONI E BASE IMPONIBILE DEL'IMPOSTA

Articolo 5 - DEFINIZIONE DI IMMOBILI ASSOGGETTATI ALL'IMPOSTA

1. Ai fini dell'applicazione dell'Imposta Municipale Propria:
 - a) per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
 - b) per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità; sono considerate fabbricabili le aree utilizzabili a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico adottato, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo. Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1 - comma 3, del citato decreto legislativo, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali.
Il Comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti della presente lettera;
 - c) per terreno agricolo si intende il terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato;
 - d) per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente; la contestuale sussistenza dei requisiti della dimora abituale e della residenza anagrafica è presupposto imprescindibile per la qualificazione dell'unità quale abitazione principale. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile;

- e) per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo, detenute e direttamente utilizzate dal soggetto passivo titolare dell'immobile adibito ad abitazione principale. L'unità immobiliare è considerata pertinenza a condizione che il possessore dell'abitazione principale sia altresì possessore, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione con la presenza degli elementi oggettivi e soggettivi richiesti dall'art. 817 del Codice Civile;
 - f) per Bene Merce si intende il fabbricato costruito e destinato dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non sia in ogni caso locato.
A decorrere dal 1° gennaio 2022 tale fabbricato, finché permanga tale destinazione e non sia in ogni caso locato, sarà esente dall'IMU.
2. In relazione a quanto previsto dalla lettera a) del precedente comma si considera parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici purché accatastata unitariamente al fabbricato medesimo.
Si intende l'area, facente parte dello stesso lotto edificatorio del fabbricato e a questo unitariamente accatastato, destinata funzionalmente e oggettivamente a servizio del fabbricato e della sua volumetria edificata come risultante dai titoli edilizi rilasciati, priva di autonomo valore di mercato ed irrilevante, in termini di cubatura o volume minimo, tali da consentire in relazione al fabbricato una destinazione autonoma. Pertanto, ai fini dell'applicazione dell'imposta, sono considerate aree pertinenziali quelle che, in base agli strumenti urbanistici vigenti, non comportano la realizzazione di un volume superiore al 20% di quello del fabbricato.
 3. Sono soggetti ad imposta i fabbricati costruiti abusivamente, a prescindere dalla presentazione della domanda di sanatoria edilizia, qualora ammessa e dal relativo esito, ed il terreno sul quale è stato realizzato un fabbricato abusivo che, seppur non qualificato dagli strumenti urbanistici quale area a destinazione edificatoria, deve comunque ritenersi edificabile, ai soli fini tributari, dalla data di inizio lavori ove accertabile o desumibile con altri mezzi probatori.

Articolo 6 - FABBRICATI ASSIMILIATI ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Sono assimilati all'abitazione principale le seguenti fattispecie di fabbricati:
 - a) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
 - c) fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, adibiti ad abitazione principale;
 - d) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli minori e/o maggiorenni non autosufficienti, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
 - e) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28 - comma 1, del Decreto Legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
 - f) l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti

locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

Articolo 7 - BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI E DEI TERRENI AGRICOLI

1. La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore degli immobili.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è determinato applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, le rivalutazioni ed i coefficienti moltiplicatori elencati nella Tabella 'A' allegata al presente Regolamento.
3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino al momento della richiesta dell'attribuzione della rendita il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3 dell'articolo 7 del Decreto Legge 11 luglio 1992, n. 333, applicando i coefficienti ivi previsti, da aggiornare con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di seguito denominato MEF. In caso di locazione finanziaria, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.
4. Le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d'anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente, dalla data di utilizzo. L'utilizzo del fabbricato è dimostrabile a mezzo di prove indirette quali l'allacciamento a pubbliche utenze e purché siano riscontrabili gli elementi strutturali necessari funzionali all'uso (abitativo, industriale, commerciale, terziario e servizi).
5. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area si rinvia al comma 3 del successivo articolo 8.
6. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, la rivalutazione ed il coefficiente moltiplicatore elencati nella Tabella 'A' allegata al presente Regolamento.

Articolo 8 - VALORE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI

1. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
2. Al solo fine di semplificare gli adempimenti a carico del contribuente e per orientare l'attività di controllo degli uffici, la Giunta Comunale approva, periodicamente e per zone omogenee, i valori medi orientativi di mercato delle aree edificabili site nel territorio comunale.
3. Qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato dalla Giunta Comunale, non si farà luogo ad accertamento di maggiore imposta a condizione che per la medesima area non sia stato registrato, in atto pubblico o perizia giurata, un valore superiore a quello deliberato.
4. L'area frazionata rispetto al fabbricato a cui risulterebbe asservita è assoggettabile ad autonoma tassazione fino al perdurare della sua separata indicazione negli archivi catastali, mentre il terreno che costituisce pertinenza di fabbricato già edificato ed iscritto o che deve essere iscritto nel catasto edilizio urbano è escluso da imposizione in presenza dei requisiti e condizioni di cui all'articolo 5 - comma 2 del presente Regolamento.
5. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3 - comma 1, lettere c), d) f), del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica

6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato ovvero iscritto in catasto, indipendentemente da eventuale rilascio del certificato di abitabilità od agibilità. L'utilizzo del fabbricato è dimostrabile a mezzo di prove indirette quali l'allacciamento a pubbliche utenze e purché siano riscontrabili gli elementi strutturali necessari funzionali all'uso (abitativo, industriale, commerciale, terziario e servizi).

6. I terreni su cui insiste un immobile censito in catasto come unità collabente, qualora ricadenti in zona edificabile secondo gli strumenti urbanistici vigenti, sono soggetti all'imposta in base al valore imponibile dell'area fabbricabile.

Articolo 9 - RIDUZIONI DELLA BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento nei seguenti casi:
 - a) per i fabbricati d'interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - b) per i fabbricati dichiarati inagibili e, di fatto, non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni; L'inagibilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del Testo Unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, corredata da relazione tecnica da parte di tecnico abilitato che attesti la dichiarazione di inagibilità del fabbricato.
 - c) le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

Articolo 10 - REQUISITI DI FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI

1. L'inagibilità o l'inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari (individuate secondo le vigenti procedure di accatastamento), anche con diversa destinazione d'uso e l'inagibilità riguarda singole unità immobiliari, la riduzione d'imposta dovrà essere applicata solo a queste ultime e non all'intero edificio.
2. A titolo esemplificativo, si possono ritenere tali se ricorrono le seguenti condizioni:
 - a) fondazioni con gravi lesioni che possono compromettere la stabilità dell'edificio;
 - b) strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
 - c) strutture di collegamento e strutture verticali con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;

- d) edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone;
 - e) edifici che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza non siano più compatibili all'uso per il quale erano destinati.
3. Il fabbricato non può ritenersi inagibile ai fini di cui al precedente comma 1 qualora ricorrano, a titolo esemplificativo, le seguenti condizioni:
- a) fabbricati il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, ammodernamento o miglioramento conseguibili con interventi di manutenzione di cui all'articolo 3 - lettere a) b) del Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 380 e s.m.i.;
 - b) fabbricati assoggettati a lavori edilizi di cui all'articolo 3 - lettere c) d) f) del Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 380 e s.m.i., durante l'esecuzione dei lavori stessi;
 - c) fabbricati inutilizzati o fabbricati a cui manchino gli allacciamenti ad utenze;
 - d) fabbricato dichiarato in Catasto come ultimato ma ancora in attesa del certificato di conformità edilizia/agibilità.
4. Ai fini dell'applicazione dell'agevolazione l'inizio della condizione di inagibilità debitamente verificata, decorre dalla data di presentazione in alternativa di:
- a) richiesta di perizia, con costi a carico del proprietario, presentata ai servizi tecnici comunali;
 - b) dichiarazione sostitutiva ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 all'Ufficio Tributi contenente analitica descrizione relativa allo stato dell'immobile e motivazione delle cause di degrado, corredata da perizia di tecnico abilitato attestante lo stato di inagibilità dell'immobile che l'Ufficio Tributi si riserverà di sottoporre ai servizi tecnici comunali per la verifica di veridicità. Qualora la dichiarazione risultasse mendace il dichiarante decadrà dal beneficio con la conseguente applicazione tutte le penalità previste dalla legge e dai regolamenti comunali, oltre il recupero della maggiore imposta dovuta e non versata.
5. Mantengono efficacia ai fini della riduzione le dichiarazioni presentate per precedenti annualità d'imposta, sempreché le condizioni di inagibilità risultino conformi a quanto previsto dal presente articolo.

TITOLO III - ESENZIONI E RIDUZIONI

Articolo 11 - ESENZIONI PER I TERRENI AGRICOLI

1. Sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:
- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1 - comma 3, del richiamato decreto indipendentemente dalla loro ubicazione;
 - b) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.

Articolo 12 - ESENZIONI DI ALTRI IMMOBILI

1. Sono esenti dall'imposta, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:
- a) gli immobili posseduti dallo Stato e dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti,

dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali; l'esenzione compete esclusivamente in caso di identità tra soggetto possessore e soggetto utilizzatore;

- b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 e s.m.i.;
- d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la Legge 27 maggio 1929, n. 810;
- f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- g) gli immobili posseduti e direttamente utilizzati da enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, destinati esclusivamente allo svolgimento diretto e materiale con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività dirette all'esercizio del culto, cura anime, formazione del clero e dei religiosi, scopi missionari, catechesi ed educazione cristiana di cui all'articolo 16 - lettera a) della Legge 20 maggio 1985, n. 222. L'esenzione è limitata agli immobili che soddisfino le seguenti condizioni:
 - identità tra soggetto possessore, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento od in qualità di locatario finanziario, e soggetto utilizzatore;
 - rispetto dei presupposti e le condizioni previste dall'articolo 91-bis del Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché del regolamento del Ministero dell'Economia e delle Finanze 19 novembre 2012, n. 200.
- h) gli immobili concessi in comodato gratuito al Comune, ad altro ente territoriale o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statuari.

Articolo 13 - RIDUZIONI PER IMMOBILI LOCATI A CANONE CONCORDATO

1. Si applica la riduzione d'imposta al 75 per cento alle seguenti tipologie di contratti di locazione a canone concordato disciplinati dalla Legge 9 dicembre 1988, n. 431:
 - a) contratti di locazione agevolata ad uso abitativo ai sensi dell'articolo 2 - comma 3;
 - b) contratti transitori di cui all'articolo 5 - comma 1;
 - c) contratti per studenti universitari di cui all'articolo 5 - commi 2, 3.
2. L'agevolazione di cui al comma precedente si applica esclusivamente ai contratti muniti di attestazione di rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto, di cui alle disposizioni della Legge 9 dicembre 1988, n. 431 e s.m.i., del Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 gennaio 2017, rilasciata secondo le modalità previste dall'accordo territoriale definito in sede locale.

TITOLO IV- VERSAMENTI, DICHIARAZIONI, ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE, RIMBORSI E CONTENZIOSO

Articolo 14 - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE

1. Le aliquote, le agevolazioni e le detrazioni sono stabilite con deliberazione del Consiglio Comunale, con le modalità e nei limiti di quanto previsto dalle vigenti specifiche disposizioni di legge.
2. La deliberazione deve essere adottata entro il termine previsto dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione ed essere inserita sul sito internet del Dipartimento delle finanze del MEF entro il 14 ottobre dello stesso anno, al fine di esplicitare i suoi effetti dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.
In caso di mancata deliberazione ovvero mancata pubblicazione entro i relativi termini, per il 2020, primo anno di applicazione dell'imposta, si applicheranno le aliquote, detrazioni ed agevolazioni di base elencate nella Tabella 'B' allegata al presente Regolamento, mentre per gli anni successivi al 2020 in caso di mancata deliberazione ovvero mancata pubblicazione entro i relativi termini, verranno confermate quelle vigenti nell'anno precedente.

Articolo 15 - DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, sono detratti € 200,00, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Tale detrazione è fruita fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta.
2. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
3. La detrazione è applicata anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP.

Articolo 16 - QUOTA RISERVATA ALLO STATO

1. È riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento.
Tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio.

Articolo 17 - VERSAMENTO

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protrato il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protrato per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando le aliquote e le detrazioni dei dodici

mesi dell'anno precedente. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto pubblicato nel sito internet del Dipartimento delle finanze del MEF alla data del 28 ottobre di ciascun anno.

3. In sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019.
4. I pagamenti dell'imposta sono effettuati esclusivamente mediante versamento diretto al Comune per mezzo di modello di pagamento unificato F24 di cui all'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241 ovvero mediante apposito bollettino di Conto Corrente Postale ovvero attraverso altre forme di pagamento previste dalla legge.
5. Nel caso in cui non sia possibile utilizzare il modello F24 per effettuare i versamenti IMU dall'estero, occorre provvedere come indicato nel Comunicato Stampa del Dipartimento delle finanze del MEF n. 68 del 31/05/2012, che di seguito si riassume:
 - a) per la quota spettante al Comune, i contribuenti devono contattare direttamente il Comune beneficiario per ottenere le relative istruzioni ed il codice IBAN sul quale accreditare l'importo dovuto;
 - b) per la quota riservata allo Stato, i contribuenti devono effettuare un bonifico direttamente in favore della Banca d'Italia (codice BIC BITAITRRENT), utilizzando il codice IBAN IT02G0100003245348006108000.

La copia delle operazioni descritte ai punti a) b) deve essere inoltrata al Comune per i successivi controlli. Come causale dei versamenti devono essere indicati:

- il Codice Fiscale o la Partiva IVA del contribuente o, in mancanza, il codice di identificazione fiscale rilasciato dallo Stato estero di residenza, se posseduto;
- la sigla 'IMU', il nome del Comune ove sono ubicati gli immobili ed i relativi codici tributo;
- l'annualità di riferimento;
- l'indicazione 'Acconto' o 'Saldo' nel caso di pagamento in due rate.
L'indicazione 'Acconto' e 'Saldo' nel caso di pagamento in unica soluzione.

6. L'importo da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dall'articolo 1 - comma 166 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296; in caso di utilizzo del modello di pagamento unificato F24 di cui all'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, l'arrotondamento deve essere effettuato per ciascun codice tributo.
7. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti:
 - a) effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, a condizione che il debito d'imposta per gli immobili in comproprietà sia stato regolarmente assolto;
 - b) effettuati in caso di successione da un erede per conto degli altri od a nome del de cuius, limitatamente al periodo intercorrente tra la data del decesso e quella di presentazione della dichiarazione di successione;
 - c) effettuati entro i termini differiti dalla Giunta Comunale per situazioni particolari.
8. Non sono dovuti versamenti quando l'importo dell'imposta annuale complessivamente dovuta dal contribuente per tutti gli immobili posseduti o detenuti risulti pari o inferiore a Euro 12,00 annui.

Articolo 18 - DICHIARAZIONE IMU

1. I soggetti passivi IMU devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso o la detenzione degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta; la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
2. La dichiarazione deve altresì essere presentata per i soggetti di cui:

- a) all'articolo 5 - comma 1 lettera f) del presente Regolamento;
 - b) all'articolo 6 - comma 1 lettere c) e) f) del presente Regolamento;
 - c) all'articolo 12 - comma 1 lettera g) h) del presente Regolamento.
3. La dichiarazione può essere presentata mediante.
- d) consegna diretta al Comune che ne rilascia ricevuta;
 - e) a mezzo posta con Raccomandata senza ricevuta di ritorno;
 - f) trasmissione telematica diretta con posta certificata.
4. La presentazione della dichiarazione, ovvero sua presentazione telematica, deve avvenire secondo le modalità approvate con apposito decreto del MEF. Nelle more dell'entrata in vigore del decreto i contribuenti continuano ad utilizzare il modello di dichiarazione di cui al decreto del MEF 30 ottobre 2012.
- Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini IMU e TASI, in quanto compatibili.

Articolo 19 - FUNZIONARIO RESPONSABILE IMU

1. La Giunta Comunale, ai sensi dell'articolo 1 - comma 778, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, designa il funzionario responsabile dell'imposta a cui sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative all'imposta stessa.

Articolo 20 - POTERI DEL COMUNE

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può:
- a) inviare questionari al contribuente;
 - b) richiedere dati e notizie, anche in forma massiva, a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti;
 - c) richiedere l'esibizione di documenti atti ad accertare la decorrenza di utilizzo dei locali (contratti di locazione, affitto, scritture private ecc.);
 - d) richiedere notizie relative ai presupposti di applicazione tariffaria ai conduttori, agli occupanti, ai proprietari dei locali e/o delle aree e ad eventuali terzi;
 - e) accedere alle banche dati di altri enti nelle forme previste da eventuali appositi accordi o convenzioni attivate con soggetti pubblici e private.
2. L'utente è tenuto a produrre la documentazione e/o le informazioni entro il termine indicato nell'atto di richiesta. In caso di mancata collaborazione o di risposte non veritiere si applicano le sanzioni di cui all'articolo 22 - comma 4 del presente Regolamento.
3. Il funzionario responsabile può, con provvedimento dirigenziale, conferire i poteri istruttori ed ispettivi ai fini dell'accertamento, di contestazione immediata, redazione e di sottoscrizione del processo verbale di accertamento per le violazioni riscontrate, nonché i poteri di accesso di cui al comma 2 al personale titolato ed autorizzato all'effettuazione delle operazioni di accertamento, sulla base dei requisiti e procedure di cui all'articolo 1 - comma 179 e seguenti della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i..

Articolo 21 - ATTIVITÀ DI CONTROLLO E ACCERTAMENTO

1. Il Comune procede alla verifica ed accertamento delle dichiarazioni incomplete o infedeli ovvero dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse

dichiarazioni o degli omessi versamenti, anche avvalendosi dei poteri istruttori ed ispettivi di cui all'articolo precedente del presente Regolamento.

2. Non si procede ad accertamento in caso di violazioni che non arrechino pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e che non incidono sulla determinazione della base imponibile.
3. A seguito delle attività di cui al precedenti commi, il Comune, entro i termini di legge, provvede alla notifica al contribuente, anche a mezzo posta mediante Raccomandata con Avviso di Ricevimento, di motivato avviso di accertamento d'ufficio od in rettifica; l'avviso di accertamento può avere come oggetto una pluralità di annualità d'imposta anche contenendo contestazione ed irrogazione di sanzioni per violazioni differenti.
4. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute a titolo di imposta, sanzione, interessi di mora e spese di notifica, da versare in unica rata entro il termine di presentazione del ricorso, e contiene l'intimazione che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio degli oneri di riscossione e degli ulteriori interessi di mora, senza la preventiva notifica della cartella o dell'ingiunzione di pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario responsabile IMU di cui al precedente articolo 19 del presente Regolamento; l'atto può essere firmato con firma autografa che può essere sostituita dall'indicazione a stampa ai sensi dell'articolo 1 - comma 87 della Legge 28 dicembre 1995, n. 549, ovvero con firma digitale, secondo le modalità di cui al Decreto Legislativo n. 82/2005 e del Decreto Legislativo n. 217/2017.
5. Spettano al Comune le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle attività di accertamento e riscossione a titolo di imposta, interessi e sanzioni relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D.
6. Il Comune, per la propria azione impositiva, si avvale anche dell'istituto dell'accertamento con adesione disciplinato nell'apposito regolamento comunale.
7. Le riscossioni conseguenti ad atti di cui al presente articolo sono effettuate secondo le modalità stabilite dalla legge o disposizioni regolamentari.
8. A richiesta del contribuente l'ufficio provvede alla compensazione tra importi a debito ed importi a credito anche relativi a diverse annualità. L'avviso di accertamento deve, in ogni caso, indicare distintamente l'intero importo a debito e l'importo a credito che si compensa. L'eventuale eccedenza di credito non compensata potrà essere rimborsata al contribuente oppure utilizzata per successivi versamenti.
9. Non si procede all'accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzione e interessi, non superi per ciascun credito, l'importo di € 30,00, con riferimento ad ogni anno d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento.

Articolo 22 - SANZIONI E INTERESSI

1. In caso di omesso, parziale o tardivo versamento dell'imposta dovuto alle scadenze perentorie di versamento si applica la sanzione prevista dall'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e s.m.i..
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal 100% al 200% dell'imposta non versata, con un minimo di € 50,00.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa dal 50% al 100% della imposta non versata, con un minimo di € 50,00.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario entro il termine indicato nell'atto di richiesta e comunque entro 60 giorni dalla sua notificazione si applica la sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00; in caso di risposta oltre il termine di 60 giorni dalla notifica, si applica la sanzione da € 50,00 ad € 200,00.

5. Le sanzioni di cui ai commi 2, 3, 4 sono ridotte a un terzo se entro il termine per la proposizione del ricorso interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento dell'imposta, se dovuta, della sanzione e degli interessi.
6. Sulle somme dovute per l'imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso di interesse legale calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili, o dalla data del versamento nel caso di insufficiente versamento.

Articolo 23 - RISCOSSIONE COATTIVA

1. La riscossione coattiva è eseguita dal Comune in forma diretta ovvero affidata:
 - a) ai soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali secondo le disposizioni contenute nell'articolo 52 - comma 5 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
 - b) al soggetto preposto alla riscossione nazionale secondo le disposizioni di cui all'articolo 2 del Decreto Legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla Legge 1° dicembre 2016, n. 225 e s.m.i.;

sulla base di atti di accertamento notificati che hanno acquisito l'efficacia di titolo esecutivo, ai sensi dell'articolo 1 - commi dal 792 al 814 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Articolo 24 - CONTENZIOSO

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso, può essere proposto ricorso alla Commissione Tributaria competente per territorio, secondo le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e s.m.i..

Il ricorso, previo pagamento del contributo unificato nel processo civile, amministrativo e tributario, così come previsto dall'articolo 37 - commi 6 e 7 del Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito nella Legge 15 luglio 2011, n. 111 e redatto in duplice esemplare, è proposto mediante notifica al Comune di Povegliano a norma degli articoli 137 e seguenti del C.P.C. oppure mediante consegna o spedizione a mezzo plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento (articolo 16, commi 2 e 3, e articolo 20 del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546). Successivamente il ricorrente, entro 30 giorni dalla presentazione del ricorso, dovrà costituirsi in giudizio mediante deposito del ricorso presso la segreteria della Commissione Tributaria adita, secondo le modalità di cui all'articolo 22 - comma 1 del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, se il tentativo di mediazione non è andato a buon fine. Il deposito e la notifica delle parti, dei consulenti e degli organi tecnici indicati nell'articolo 7 - comma 2, a seguito della modifica dell'articolo 16-bis del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, avviene esclusivamente con modalità telematiche, secondo le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e nei successivi decreti di attuazione. L'obbligo non sussiste per i contribuenti che stanno in giudizio senza difensore per le controversie fino a 3.000 euro. Se l'importo del tributo liquidato con il presente atto è pari o superiore a 3.000 euro è necessario che il ricorrente dia mandato ad un difensore abilitato all'assistenza tecnica nel processo tributario, giusto articolo 12 del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. Per poter eseguire il deposito ricorso/appello e degli altri atti processuali in modalità telematica è necessario registrarsi all'applicazione PTT del Sistema informativo della Giustizia Tributaria (SIGIT).

L'articolo 17-bis del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, modificato dall'articolo 9 del Decreto Legislativo 24 settembre 2015, n. 156, stabilisce che per le controversie non superiori a 50.000 euro al netto delle sanzioni irrogate e degli interessi, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa impositiva. Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del

termine di 90 giorni dalla data di notifica al Comune, entro il quale deve essere conclusa la procedura di reclamo/mediazione. Scaduti i termini concessi per addivenire ad un accordo nella fase pre-processuale, il ricorrente può costituirsi in giudizio entro 30 giorni, depositando il ricorso/reclamo presso la segreteria della Commissione Tributaria adita, secondo le modalità di cui all'articolo 22, comma 1 del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. Ciò implica che il deposito di un ricorso diverso da quello presentato al Comune è da ritenersi inammissibile.

Articolo 25 - RIMBORSI E COMPENSAZIONI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella stessa misura prevista dall'articolo 22 - comma 6 del presente Regolamento, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
3. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori a Euro 12,00 per ciascun anno d'imposta.
4. Su specifica istanza del contribuente è possibile richiedere l'autorizzazione a procedere alla compensazione delle somme a credito dell'imposta IMU non dovuta e versata, senza computo dei relativi interessi, con le somme dovute per la medesima imposta in occasione della scadenza di versamento immediatamente successiva e fino ad esaurimento del credito d'imposta; sulla base della richiesta pervenuta ed in esito alle verifiche compiute, il funzionario responsabile autorizza la compensazione, rilasciando al contribuente, in luogo del rimborso, un'attestazione indicante l'ammontare del credito e degli importi compensabili per ogni annualità d'imposta.

TITOLO V- DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 26 - ENTRATA IN VIGORE, ABROGAZIONI E CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO

1. Il presente Regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2020 con conseguente abrogazione di tutte le norme regolamentari in contrasto con questo Regolamento.
2. Il presente Regolamento si adegua automaticamente in relazione alle modificazioni della normativa nazionale.
3. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni contenute nelle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

TITOLO VI - ALLEGATI

TABELLA A - CALCOLO DELLA BASE IMPONIBILE: I MOLTIPLICATORI

MOLTIPLICATORI PER LA DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI

RENDITA CATASTALE RIVALUTATA DEL 5% x MOLTIPLICATORE

CATEGORIE CATASTALI	Moltiplicatore IMU
Fabbricati residenziali (fabbricati inclusi nel gruppo catastale A, con esclusione della categoria catastale A/10 uffici)	160
Fabbricati di categoria catastale A/10 (uffici)	80
Fabbricati del gruppo B (caserme, colonie, edifici pubblici, edifici del culto)	140
Fabbricati di categoria C/1 (negozi)	55
Fabbricati di categoria C/2, C/6, C/7 (categorie relative alle pertinenze dell'abitazione principale quali garage, cantine, soffitte, posti auto)	160
Fabbricati di categoria C/3, C/4, C/5 (fabbricati di tipo artigianale e altri fabbricati ad uso sportivo e balneare senza fini di lucro)	140
Fabbricati del gruppo D (esclusa la categoria D/5) che include le unità a destinazione speciale (edifici industriali e commerciali quali alberghi, capannoni)	65
Banche, assicurazioni (categoria D/5)	80

MOLTIPLICATORI PER DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE DEI TERRENI AGRICOLI

RENDITA CATASTALE RIVALUTATA DEL 25% x MOLTIPLICATORE

TIPOLOGIA	Coefficiente IMU
terreni agricoli	135

TABELLA B - ALIQUOTE DI BASE E DETRAZIONI

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	Aliquota
Abitazione Principale A/1, A/8, A/9	0,5%
Fabbricati rurali strumentali	0,1%
Fabbricati costruiti e destinati alla vendita dall'impresa costruttrice (Beni Merce)	0,1%
Fabbricati ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D (riserva allo Stato)	0,86% (0,76%)
Fabbricati diversi dai precedenti	0,86%
Terreni agricoli	0,76%
Aree Fabbricabili	0,86%

La detrazione per l'abitazione e le relative pertinenze è di € 200,00, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

Tale detrazione è fruita fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta.

La detrazione è applicata anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP.